



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di Consiglio n. 41 del 30.11.2020

Modificato con Delibera di Consiglio n. ____ del _____

I N D I C E

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo del regolamento

Art. 3 – Destinazione del gettito

TITOLO II: PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 4 – Presupposto oggettivo dell'imposta

Art. 5 – Presupposto soggettivo dell'imposta

Art. 6 – Misura dell'imposta

Art. 7 – Esenzioni

TITOLO III: GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 8 – Deliberazioni

Art. 9 – Responsabile dell'entrata

TITOLO IV: RISCOSSIONE

Art. 10 – Versamento dell'imposta e dichiarazione

Art. 11 – Adempimenti dei gestori di strutture ricettive

Art. 12 – Adempimenti a carico di gestori di portali telematici e degli intermediari immobiliari

Art. 13 – Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno.

Art. 14 – Rimborsi

Art. 15 – Compensazioni

TITOLO V: VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 16 – Verifiche e controlli

Art. 17 – Sanzioni

Art. 18 – Contenzioso

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 – Disposizioni transitorie finali e clausola di adeguamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Art. 2

Scopo del regolamento

1. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura della tassa, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
2. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto quando non direttamente stabilito da questo.
3. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 3

Destinazione del gettito

Il gettito dell'imposta di cui al presente regolamento è destinato a finanziarie quanto indicato all'art. 4, del D.Lgs. n. 23/2011, quali interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

TITOLO II

PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 4

Presupposto oggettivo dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Lazise (Verona).
2. Le strutture ricettive per le quali è dovuta l'imposta di soggiorno sono quelle indicate nella L.R. 11/2013, cioè:
 - Strutture ricettive Alberghiere;
 - Strutture ricettive all'Aperto;
 - Strutture ricettive Complementari;
3. Sono da considerarsi strutture ricettive e quindi soggette all'applicazione dell'imposta di soggiorno le "Locazioni Turistiche" (art. 27-bis L.R. 11/2013), le "Aree Sosta" (art. 36 della L.R. 11/2013) e le strutture ricettive in ambienti naturali (art. 27-ter L.R. 11/2013);

Art. 5
Presupposto soggettivo dell'imposta

Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di Lazise, pernotta nelle strutture ricettive presenti nel territorio Comunale di cui al precedente articolo 4.

Art. 6
Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è graduata e commisurata sulla base della tipologia e classificazione della struttura ricettiva definite dalla specifica normativa Regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. L'imposta è applicata ad ogni soggetto che alloggia nelle strutture di cui l'art. 4 per ogni giorno di pernottamento, ad esclusione delle esenzioni disciplinate al successivo articolo 7.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di n. 21 pernottamenti consecutivi.
4. Per qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine all'applicazione del tributo, il Comune provvederà ad informare preventivamente le strutture ricettive di ogni modifica attinente alla misura ed alla modalità di applicazione dello stesso.

Art. 7
Esenzioni

1. Al pagamento dell'imposta sono esentati i seguenti soggetti:
 - a) i minori che non hanno ancora compiuto il 14° anno di età;
 - b) i soggetti dimoranti presso case di riposo site nel territorio comunale;
 - c) i diversamente abili non autosufficienti con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
 - d) gli autisti di "Autobus" che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
 - e) gli appartenenti alle Forze di Polizia di Stato, Provinciale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) Soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di emergenza/soccorso sanitaria;
 - g) Personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
2. L'esenzione di cui al punto "c" del comma sopra citato, se l'handicap non è evidente, è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettive di specifica certificazione della struttura sanitaria.

TITOLO III

GESTIONE DELLA TASSA

Art. 8

Deliberazioni

1. Al Consiglio Comunale compete:
 - l'istituzione dell'imposta di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del presente Regolamento;
 - la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni;
2. Alla Giunta Comunale compete l'approvazione delle tariffe (art. 42, comma 2°, lettera f) del D. Lgs. 267/2000);
3. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge;

Art. 9

Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

TITOLO IV

RISCOSSIONE

Art. 10

Versamento dell'imposta e dichiarazione

1. I soggetti passivi che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Lazise (VR) devono versare l'imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate.
2. Il gestore rilascia apposita quietanza delle somme incassate a coloro che hanno pernottato nelle strutture ricettive.
3. L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva che, in relazione a tale entrata:
 - è responsabile del pagamento del tributo;
 - ha diritto di rivalsa sul turista/alloggiante;
 - è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo, con specifico modello approvato dal MEF;
 - deve provvedere agli altri adempimenti di legge o previsto dal Regolamento Comunale;
 - è passibile di sanzione per omessa o infedele dichiarazione, come pure per omesso, tardivo o parziale pagamento.
4. Il versamento del tributo incassato, dovrà essere versato al Comune di Lazise entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese in cui è avvenuto l'incasso, con le seguenti modalità:
 - a. mediante il sistema di pagamenti di *PagoPA*;
 - b. mediante bonifico bancario.

5. La dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno è trasmessa dal gestore mediante la procedura informatica messa a disposizione dal Comune.
6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

Art. 11

Adempimenti dei gestori di strutture ricettive

1. I gestori di strutture ricettive, di seguito denominati "gestori", ubicate nel Comune di Lazise, sono responsabili degli adempimenti relativi alla riscossione dell'imposta e di quelli del presente regolamento.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, sono tenuti ad ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune di Lazise.
3. I gestori di strutture ricettive devono informare i propri clienti ed intermediari dell'obbligo di applicazione dell'Imposta di Soggiorno e della sua disciplina, anche mediante informativa affissa in appositi spazi.
4. I gestori di cui ai precedenti commi devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciando quietanza, provvedendo poi al riversamento al Comune di Lazise, secondo le modalità del precedente articolo 10.
5. Il gestore delle strutture ricettive è responsabile del tributo e, pertanto, può essere destinatario di avvisi di accertamento esecutivi, disciplinati dall'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/20219 con applicazione delle sanzioni di cui ai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i..
6. Ai predetti atti di accertamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 161 a 169 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296.
7. I gestori sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti al Comune
8. Il gestore ha l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione inerente l'imposta di soggiorno comprese le dichiarazioni presentate dal cliente in merito all'esenzione;

Art. 12

Adempimenti a carico di gestori di portali telematici e degli intermediari immobiliari

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare sono i responsabili dell'imposta di soggiorno dovuta.
2. I soggetti di cui al precedente comma sono tenuti al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 11, del presente regolamento.

Art. 13

Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno

1. Il gestore della struttura ricettiva deve rilasciare a coloro che hanno alloggiato presso la struttura, apposita ricevuta nominativa quietanzata in cui viene riportato l'importo incassato a titolo di imposta di soggiorno.

2. In alternativa può essere emessa regolare fattura pari all'importo dell'imposta di soggiorno, specificando che si tratta di "*Operazione fuori campo I.V.A.*".

Art. 14

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il competente ufficio non provvederà a rimborsare le somme di importi pari od inferiore ad € 12,00

Art. 15

Compensazioni

1. Le somme versate in eccesso, rispetto all'imposta dovuta, possono essere compensate con gli importi dell'imposta di soggiorno dovuta per il/i mese/i successivo/i.
2. Al fine di poter compensare le somme sopra individuate, occorre trasmettere specifica comunicazione al competente ufficio comunale;

TITOLO V

CONTROLLI E ACCERTAMENTI

Art. 16

Verifiche e controlli

1. I competenti uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'imposta. In particolare verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive, nonché la correttezza dell'ammontare riversato.
2. Per l'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge 27 dicembre 1996, n. 296.
3. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.
4. Gli uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.
5. Ai fini delle attività di controllo gli uffici competenti possono:
 - invitare i gestori delle strutture ricettive, anche con piattaforme telematiche, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, a produrre o inviare documenti afferenti alla gestione dell'imposta
 - richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

Art. 17

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento commesse da parte dei gestori delle strutture ricettive sono assoggettate alle sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, in materia di sanzioni tributarie, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di omesso, totale o parziale versamento, del tributo, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in adesione ai criteri dettati dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. In caso di tardivo versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa nella medesima misura del trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 13, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. 296/2000.
5. In caso di omesso pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi nei termini di legge, si provvederà alla riscossione coattiva, senza la necessità di notificare ulteriori atti, stante anche la natura di titolo esecutivo posseduta da tali avvisi di accertamento.

Art. 18

Contenzioso

Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Disposizioni transitorie finali e clausola di adeguamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e/o per quanto divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
2. I dati acquisiti al fine della gestione dell'imposta di soggiorno sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
3. Il presente Regolamento s'intende automaticamente modificato per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata;
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto;
5. Il presente regolamento entra in vigore nei tempi previsti dell'art. 15-*quarter* del D.L. n. 20/2011 convertito in Legge n. 214/2011.



Firmato digitalmente da:
MATTEO BRIGHENTI
Firmato il 15/01/2026 09:30
Seriale Certificato: 83947824831839637598675604146794386870
Valido dal 06/06/2025 al 06/06/2028
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1